

Serie Ordinaria n. 21 - Venerdì 23 maggio 2025

**D.d.s. 19 maggio 2025 - n. 6972
Istituzione dell'«area delimitata di Costa Volpino» per la
presenza di *Anoplophora glabripennis***

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le Direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e ss.mm.ii.;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 9 giugno 2015 relativa alle misure atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la l.r. del 5 dicembre 2008, n. 31 e ss.mm.ii. «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste pesca e sviluppo rurale»;
- il d.d.s. 18 febbraio 2025 - n. 2133 «Aggiornamento delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* in Lombardia - Abrogazione del d.d.s. 24 novembre 2023 - n. 18902 e ss.mm.ii.»;
- il d.d.s. del 9 maggio 2025 - n. 6475 «Istituzione dell'area delimitata di Paratico (BS) per la presenza di *Anoplophora glabripennis*»;

Considerato che *Anoplophora glabripennis* è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e prioritario ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/1702, e che pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e sui prodotti vegetali e a condurre indagini fitosanitarie e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto che i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo successivamente all'emanazione del d.d.s. n. 2133/2025 dimostrano che *Anoplophora glabripennis* è presente, oltre che nelle aree delimitate di Trescore Balneario (BG), Ghisalba (BG), Grumello del Monte (BG) e di Treviolo (BG) indicate nel d.d.s. n. 2133/2025 e nel comune di

Paratico (BS) indicata nel d.d.s. n. 6475/2025, anche nei comuni di Costa Volpino, Lovere e Sovere (BG);

Ritenuto, pertanto, necessario:

- istituire una nuova area delimitata denominata «Area delimitata di Costa Volpino» che interessa parte dei territori di Costa Volpino, Lovere e Sovere (BG);
- definire l'«Area delimitata di Costa Volpino», così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:
 - una zona infestata, ossia la zona con un raggio di 100 metri intorno alle piante che sono state rilevate infestate da *Anoplophora glabripennis* o con segni/sintomi attribuibili alla sua presenza;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- rendere disponibile la carta tematica e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Servizio fitosanitario regionale attribuite con d.g.r. n. XII/4087 del 24 marzo 2025;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

1. di istituire una nuova area delimitata denominata «Area delimitata di Costa Volpino» che interessa parte dei territori di Costa Volpino, Lovere e Sovere (BG);

2. di definire l'«Area delimitata di Costa Volpino», così come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, costituita da:

- una zona infestata, ossia la zona con un raggio di 100 metri intorno alle piante che sono state rilevate infestate da *Anoplophora glabripennis* o con segni/sintomi attribuibili alla sua presenza;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di rendere disponibile la carta tematica e i dati vettoriali dell'area delimitata sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia (www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr) e sul geoportale della Regione Lombardia;

4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Elena Brugna